



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

(Provincia di Varese)

Via Libertà 28, telefono 0332/524111 fax 0332/551754

ORDINANZA n. 97/09

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI PESCA SUL PONTE DELLA DOGANA ITALO - SVIZZERA.

IL SINDACO

Premesso che:

1. gli utenti del ponte della Dogana Italo Elvetica di Ponte Tresa lamentavano il disagio provocato dalla presenza dei pescatori dilettanti che, con i propri attrezzi di pesca (canne e secchi) ingombravano il marciapiede del ponte creando ostacolo e situazioni di pericolo al passaggio dei pedoni stessi;
2. con Determinazione Dirigenziale n. 561 del 16/02/2009, la Provincia di Varese - Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica - Commercio esprimeva parere favorevole all'istituzione del divieto sul ponte della dogana sito nel Comune di Lavagna Ponte Tresa, a fronte della richiesta da parte del Comune stesso;
3. in data 18/08/2009 veniva inviata comunicazione in tal senso al Commissariato Italiano per la Convenzione Italo - Svizzera sulla pesca, con sede a Verbania Pallanza;

Acquisito il parere favorevole pervenuto dall'Agenzie delle Dogane n. 39237/RU del 03/09/2009;

Ritenuto necessario istituire il divieto di pesca sul ponte della Dogana, a salvaguardia della pubblica sicurezza e della regolare circolazione delle persone e degli autoveicoli;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la propria competenza;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000;

ORDINA

l'istituzione del DIVIETO DI PESCA sul ponte della Dogana Italo - Svizzera sito nel Comune di Lavagna Ponte Tresa

DISPONE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia e gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, saranno punite con una sanzione amministrativa di € 50,00, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Lo stesso trasgressore avrà l'obbligo di provvedere immediatamente al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza.

Le forze di Polizia dello Stato e Locale sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

DISPONE ALTRESÌ

che copia del presente provvedimento sia trasmessa:


- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese;
- Commissariato di Polizia di Frontiera di Luino;
- alla Stazione Carabinieri di Lavena Ponte Tresa;
- alla Guardia di Finanza di Lavena Ponte Tresa;
- alla Polizia di Frontiera di Lavena Ponte Tresa;
- alla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa;
- alla Polizia di Confine di Ponte Tresa Svizzera;
- alla Provincia di Varese – Settore Caccia e Pesca;
- all’Agenzia delle Dogane di Lavena Ponte Tresa;
- all’Agenzia delle Dogane di Varese.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Milano, competente per territorio, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal termine dell’esposizione all’Albo Pretorio.

16 NOV. 2009

Lavena Ponte Tresa


IL SINDACO
Ronsoroni Pietro Vittorio



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

Provincia di VARESE

PUBBL. N° 488

Il sottoscritto dichiara che il presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà affisso per la durata di giorni 21 giorni

e precisamente dal 16/11/09 al 30/11/09

Li 16/11/09

Il Messo Notificatore

